



Ufficio Elettorale Centrale

Ai Presidenti delle CTP e delle CTR

Ai Presidenti degli Uffici Elettorali Provinciali e Regionali

OGGETTO: ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CPGT - RISPOSTA AI QUESTI PERVENUTI

Si trasmettono le risposte ai quesiti sottoposti a questo Ufficio Elettorale Centrale.

- 1) La CTP di Como chiede se un Giudice, a causa delle sue condizioni di salute, abbia facoltà di votare presso altra CTP: la risposta al quesito è necessariamente **negativa**, perché l'art. 22 D. Lgs. n. 545/92 e l'art. 9 del Regolamento prevedono il voto nella sede ove sono svolte le funzioni; non sono dalla normativa previste eccezioni, né sono possibili interpretazioni che consentano deroghe in un caso come quello rappresentato.
- 2) La CTP di Lecco chiede se, una volta terminate le votazioni, l'Ufficio Elettorale locale potrà procedere il giorno stesso allo scrutinio ed agli adempimenti conseguenti: la risposta al quesito non può che essere **negativa**, perché l'art. 21, co. 2 sexies, e l'art. 22, co. 3, stesso D. Lgs. n. 545/92 ed l'art. 12, co. 2 lett-e), del Regolamento, prevedono che **lo svolgimento dello scrutinio nonché gli adempimenti conseguenti** avvengano il **giorno successivo**.
- 3) La CTP di Enna chiede quale sia la Commissione ove devono votare i giudici applicati in via esclusiva: come in passato, **chi è in applicazione esclusiva presso una sede, vota presso quella sede e deve essere iscritto nell'elenco dei votanti relativi alla stessa**.
- 4) La CTP di Enna chiede altresì se abbia diritto di voto il giudice tributario, di cui il Cpgt ha deliberato la decadenza, senza peraltro che allo stato sia stato ancora emesso il decreto ministeriale ai sensi dell'art. 12 co. 2 d.lgs. n. 545: la risposta deve essere **affermativa**, dal momento che è il decreto del ministro a concludere il procedimento e attribuire carattere di **definitività** all'accertamento della decadenza dall'incarico; supporta indirettamente tale conclusione, in un'interpretazione sistematica della vigente normativa, anche l'art. 9 del Regolamento Elettorale 6 marzo 2018, il cui comma 5 prevede che **"i giudici tributari sospesi o esonerati dall'incarico per motivi diversi da quelli disciplinari mantengono il diritto di voto"**, mentre non hanno diritto di voto solamente **"i giudici tributari non ancora immessi nella funzione"** nonché i componenti delle commissioni **"sottoposti, a seguito di giudizio disciplinare a una sanzione più grave dell'ammonizione"** (art. 5 cit., commi 3 e 5).
- 5) La CTP di Crotone, poiché l'organico attuale è composto da un numero di giudici titolari INFERIORE al numero previsto per la costituzione dell'Ufficio Elettorale, chiede come comportarsi: l'art. 21, co. 2 quinquies, stesso D. Lgs. n. 545/92 e l'art. 4 del Regolamento **non recano alcuna disposizione per i casi in cui, per ragioni numeriche, l'organico risulti inferiore a quanto necessario per comporre l'Ufficio Elettorale locale**.

Per il combinato disposto degli artt. 9, co. 1, e 4 commi 1, 2 e 3 del Regolamento citato, possono far parte, quali componenti effettivi e supplenti, degli Uffici Elettorali locali e regionali i soli giudici in organico delle rispettive Commissioni; il diritto di voto peraltro può essere

esercitato esclusivamente "presso la sede della Commissione di appartenenza organica". Ravvisandosi pertanto con riguardo al caso di specie (e ad altre analoghe situazioni: v. infra) UNA LACUNA DELL'ATTUALE NORMATIVA, che in definitiva priverebbe del diritto di voto i giudici appartenenti alle Commissioni in cui non risultasse possibile pervenire alla regolare costituzione dell'Ufficio elettorale locale, questo Ufficio Elettorale Centrale ha chiesto al Presidente del CPGT di voler valutare - al fine di garantire il diritto al voto di tutti i giudici e il regolare svolgimento delle operazioni elettorali - l'opportunità di emettere specifico provvedimento che consenta, in via del tutto eccezionale e di urgenza, l'applicazione, in seno all'Ufficio Elettorale di una Commissione, anche di giudici non appartenenti all'organico, limitatamente alle situazioni in cui risulti altrimenti impossibile istituire o completare con i giudici in organico l'Ufficio Elettorale Locale e Regionale. Si fa riserva pertanto di fornire ulteriori indicazioni non appena rese note le determinazioni che verranno adottate.

- 6) La CTR Sardegna evidenzia la impossibilità di istituire l'Ufficio Elettorale Regionale poiché diversi giudici non sono residenti in Sardegna o non saranno alla data del voto presenti in Regione, e chiede e suggerisce di istituire l'Ufficio Elettorale presso la CTP di Cagliari con Giudici di quella CTP.

Il Presidente della CTR deve, a termini di Regolamento, procedere formalmente a costituire l'Ufficio Elettorale presso la CTR. Nel caso in cui risulti impossibile assicurare il regolare funzionamento dell'Ufficio Elettorale, si richiama quanto esposto al punto 5) che precede, e si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni all'esito.

- 7) la CTP di Nuoro rappresenta che in organico sono presenti soltanto tre giudici e che non è possibile nominare supplenti dell'Ufficio Elettorale locale; chiede al contempo che i tre Giudici possano votare presso altre CTP

l'art. 22 D. Lgs. n. 545/92 e l'art. 9 del Regolamento prevedono il voto nella sede ove sono svolte le funzioni e non sono previste eccezioni, né sono possibili interpretazioni che consentano di accogliere la soluzione prospettata nel caso in questione. Nonostante la mancanza di supplenti dell'Ufficio Elettorale locale, si rappresenta che il Presidente dovrà comunque procedere, a termini del Regolamento, alla costituzione dell'Ufficio Elettorale locale, disponendo che ne facciano parte, quali componenti effettivi, i giudici in organico. Nel caso in cui risulti impossibile assicurare il regolare funzionamento dell'Ufficio Elettorale, si richiama quanto esposto al punto 5) che precede, e si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni all'esito.

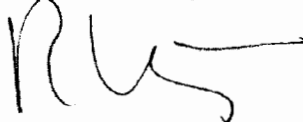
lì 2 maggio 2018

il Presidente

R. Punzo

i Componenti

R. Di Ruberto



C. Fucci

